Roma, 25 novembre 2026
(Prot. n. 24-CIR/2026)

Agli Associati di ANAPA

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali

Agli agenti di assicurazione interessati

Loro sedi

Oggetto: nuove disposizioni dal 1° luglio 2026 su destinazione TFR e adesione automatica alla previdenza complementare (CCNL ANAPA)

Gentili Associati,

con la presente desideriamo fornirvi un aggiornamento operativo in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) e alle istruzioni diramate dall'INPS (Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026) in materia di previdenza complementare, declinate secondo le specifiche regole del CCNL ANAPA.

A decorrere dal 1° luglio 2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni), è entrato in vigore il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

Di seguito riepiloghiamo gli impatti operativi sulla gestione del personale di agenzia.

Gestione del personale di agenzia (Applicazione CCNL ANAPA)

- **Finestra decisionale ridotta a 60 giorni:** Per i neoassunti di prima occupazione dal 1° luglio 2026, il termine per esprimere la scelta sulla destinazione del TFR passa da 6 mesi a 60 giorni dalla data di assunzione.

- **Il Fondo di riferimento nel CCNL ANAPA (Art. 74):** A differenza di altri settori che dispongono di un fondo chiuso nazionale unico, l'art. 74 del CCNL ANAPA prevede l'adesione a un Fondo pensione negoziale aperto individuato tramite accordi collettivi (tipicamente il fondo pensione aperto collegato alla Compagnia mandante o l'eventuale fondo residuale previsto dalla normativa vigente in assenza di accordo specifico).

- **Silenzio-assenso e attivazione della contribuzione (Art. 75):** Se il lavoratore non manifesta alcuna volontà entro i 60 giorni, scatta l'adesione automatica con decorrenza retroattiva dalla data di assunzione. Con la nuova riforma, oltre al conferimento del 100% del TFR maturando, si attiva automaticamente anche l'obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura minima prevista dall'art. 75 del CCNL ANAPA, ovvero:

  - 1,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a carico dell'Agenzia;
  - 0,25% a carico del lavoratore.
    (Resta salva la facoltà per il dipendente che aderisce esplicitamente di optare per l'aliquota maggiorata del 2% a carico agenzia e 2% a carico lavoratore).

- **Adempimenti all'assunzione:** L'agenzia (tramite il proprio consulente del lavoro) dovrà consegnare al neoassunto l'informativa aggiornata e il Modello TFR3, affinché possa scegliere entro 60 giorni se:
  1. Confermare l'adesione al fondo previsto dagli accordi di riferimento (scegliendo eventualmente l'aliquota contributiva);
  2. Destinare il TFR a una diversa forma pensionistica individuale o aperta (PIP o FPA);
  3. Rinunciare all'adesione automatica e mantenere il TFR in azienda.

- **Flussi Uniemens:** Durante i 60 giorni di attesa i versamenti sono sospesi. Decorso il termine o acquisita la scelta, il consulente del lavoro regolarizzerà le quote maturate nel periodo transitorio tramite flusso Uniemens (codice causale CF05) entro il mese successivo, senza sanzioni né interessi.

Cordiali saluti,

ANAPA Rete ImpresAgenzia